



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

PROTOCOLLO D'INTESA TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

Premesso che

in data 13 luglio 2011 è stato sottoscritto un primo Protocollo d'intesa in materia di interventi per la riduzione del disagio abitativo che è stato negli anni aggiornato e modificato, al fine di adeguarlo alle norme nazionali nel frattempo introdotte, nei seguenti periodi temporali:

- o in data 30 ottobre 2012 con validità fino al 31 dicembre 2013;
- o in data 27 novembre 2013 con validità fino al 31 dicembre 2014;
- o in data 28 novembre 2014 con validità fino al 31 dicembre 2016, validità poi prorogata di un ulteriore anno - ovvero fino alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo - con nota PG n. 8345 del 7 dicembre 2016;
- o in data 8 marzo 2017 con validità fino al 31 dicembre 2018, validità poi prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo - con nota PG n. 0127813 del 19 dicembre 2018 – intervenuto in data 21 febbraio 2019 ed in scadenza il 31 dicembre 2020;
- o in data 5 febbraio 2021 con validità fino al 31 dicembre 2021;
- o in data 18 febbraio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2022;

Preso atto della permanenza delle criticità in ordine ai procedimenti di convalida di sfratto per morosità, acuitesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche;

Visto

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che all'art. 6, comma 5, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che all'art. 1, comma 2, ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo per l'anno 2014 di 15,73 milioni di euro;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 202 del 14 maggio 2014, recante "Attuazione dell'articolo 6, comma 5 del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, con cui è stato ripartito lo stanziamento di 20 milioni di euro, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di
€ 2.550.052,91;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2015 recante “Riparto delle disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, registrato alla Corte dei Conti il 05 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 32.730.000,00 per l'anno 2015, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 3.890.634,63;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2016 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni).”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 59.730.000,00 per l'anno 2016, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 5.945.946,48;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 agosto 2017 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2017”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2017, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 11.062.457,95 per l'anno 2017, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 1.205.348,30;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2018 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 45.841.330,97 per l'anno 2018, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 5.162.293,38;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1279 del 23 luglio 2014, recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli DL 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. N. 124/2013, art. 6, comma 5. Criteri e ripartizione risorse.”, con cui sono state ripartite tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 le risorse statali pari complessivamente a euro 4.527.445,32, utilizzando come parametro il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo emessi dall'autorità giudiziaria per morosità e altra causa nell'anno 2013;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1573 del 13 ottobre 2014 recante “FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE A FAVORE DEI COMUNI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014).” con cui è stata ripartita e assegnata ai Comuni la prima tranche delle risorse statali, ossia i 2.550.052,91 di cui al D.M. n. 202 del 14 maggio 2014, e in particolare sono stati assegnati complessivamente euro 800.728,03 ai Comuni ad alta tensione abitativa dell'area metropolitana bolognese;

- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2250 del 28 dicembre 2015 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014). RIPARTIZIONE E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2015", con cui sono stati ripartiti e assegnati ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa dell'area metropolitana bolognese complessivi Euro 1.292.349,88;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2221 del 21 dicembre 2015, recante "COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2015, N. 18, ART. 9 - CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA DELLE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2015" con la quale sono stati assegnati Euro 200.000,00 alla Città Metropolitana di Bologna;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2079 del 5 dicembre 2016 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014). RIPARTIZIONE E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2016", con la quale sono individuati, tra l'altro, i Comuni destinatari di tale fondo, corrispondenti anche a quelli ad Alto Disagio Abitativo dell'area metropolitana di Bologna (Budrio, Castel San Pietro Terme, Crevalcore, Medicina, Molinella, Monte San Pietro, Ozzano dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Valsamoggia), oltre che quelli ad Alta Tensione Abitativa (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa), oltre a Bologna;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1730 del 29 novembre 2017 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014). RIPARTIZIONE E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2017", con la quale sono stati ripartiti e assegnati € 275.464,96 al Comune di Bologna ed € 36.241,05 al Comune di Imola;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1871 del 12 novembre 2018 recante "FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014). RIPARTIZIONE E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARE A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2018", con la quale sono stati ripartiti e assegnati € 1.382.401,05 ai comuni bolognesi corrispondenti a quelli definiti ad Alta Tensione Abitativa (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa), oltre a Bologna; mentre non è stata confermata la destinazione di risorse anche ai Comuni Alto Disagio Abitativo;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2019 recante "*Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2019*" che ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 4.033.063,32;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 317 del 8 aprile 2020 recante "*Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014) – Riparto e concessione risorse*

finanziarie a titolo di trasferimento annualità 2019” con la quale sono stati individuati come beneficiari delle risorse di tale fondo i Comuni dell’area metropolitana di Bologna corrispondenti:

- o ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa (Bologna, Imola, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa);
 - o ai Comuni ad Alto Disagio Abitativo con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2019 (San Giovanni in Persiceto, Castel San Pietro Terme, Budrio, Medicina, Molinella, Ozzano dell’Emilia, Crevalcore, San Pietro in Casale, Monte San Pietro, Valsamoggia);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020 recante “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2020” che ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 831.108,49;
 - la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1236 del 28 settembre 2020 recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014) - Riparto e concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento annualità 2020” con la quale sono stati ripartiti e assegnati Euro 169.997,54 al Comune di Bologna e 26.260,33 al Comune di Imola;
 - il Decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 17-bis dispone la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020;
 - il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2021 recante “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativi all’anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 50.000.000,00 per l'anno 2021, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 4.374.255,22;
 - la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n 1903 del 15 Novembre 2021 recante “FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. N. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124/2013, ART. 6, COMMA 5 - D.M. N. 202 DEL 14.05.2014) - RIPARTO E CONCESSIONE RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2021” con la quale sono stati ripartite e assegnate ai comuni “ATA” e “ADA” le risorse di cui al citato Decreto 30 Luglio 2021;
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 13 Luglio 2022 recante “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2022” che all’art. 1 comma 7 prevede che “Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell’art. 11 della citata legge 431 del 1998, ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre

2013, n. 124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate piu' aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali".

Considerato per quanto attiene le risorse regionali:

- con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2365 del 9 dicembre 2019 recante *"Fondo regionale per l'emergenza abitativa di cui alla legge regionale n. 14/2019 - Concessione a favore della Città metropolitana di Bologna delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019 e proroga dell'utilizzo delle risorse di cui alle delibere di Giunta regionale n. 817/2012 e n. 1709/2013"* la Regione Emilia-Romagna ha stabilito:
 - che le economie relative alle somme concesse con propria deliberazione n. 2221/2015 rimangono a disposizione della Città Metropolitana di Bologna per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Protocollo di Intesa siglato in data 22 febbraio 2019 fino alla scadenza della sua validità fissata nella data del 31 dicembre 2020, fatte salve le eventuali proroghe;
 - di concedere il contributo di euro 200.000,00 a favore della Città Metropolitana di Bologna che, in ragione della tipologia di spesa, rappresenta il trasferimento finalizzato alla costituzione di un fondo destinato a concedere contributi alle famiglie in situazione di emergenza abitativa;
 - che l'Ente beneficiario provvederà a gestire tale fondo secondo le regole previste dal Protocollo d'Intesa e le somme concesse con il presente atto deliberativo rimangono a disposizione della Città Metropolitana di Bologna fino alla scadenza del Protocollo di Intesa in precedenza citato, salvo eventuali proroghe;
- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 141 del 5 luglio 2018 tra la Città Metropolitana di Bologna e l'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Bologna, è stata approvata una convenzione con la quale la Città Metropolitana affida ad Acer la gestione del Fondo Morosità incolpevole relativo ai comuni non ad alta tensione o disagio abitativo; convenzione rinnovata nel 2020 per la gestione delle ulteriori risorse assegnate dalla Regione alla Città Metropolitana con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2365/2019;
- pertanto le risorse regionali di cui alla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2365 del 9 dicembre 2019 saranno utilizzate per attivare le misure di sostegno nei Comuni non ad Alta Tensione Abitativa, in quanto gli stessi non risultano destinatari delle risorse statali relative al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ovvero risultano aver esaurito le risorse precedentemente assegnate a valersi sul Fondo per la Morosità Incolpevole;

Considerato che i Comuni ad Alta Tensione Abitativa, ad Alto Disagio Abitativo ed i Comuni non ad Alta Tensione Abitativa ritengono opportuno definire, con il presente Protocollo, modalità e procedure omogenee per l'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e per l'utilizzo delle risorse regionali di cui al Fondo regionale per l'emergenza abitativa;

Tenuto conto che su tali possibilità le associazioni dei proprietari e le associazioni sindacali degli inquilini firmatarie della presente intesa hanno espresso il loro favorevole parere;

Attesa la condivisione dell'iniziativa manifestata da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, ANCI Emilia-Romagna, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

CON IL PRESENTE ACCORDO

le parti aderenti convengono che le misure previste nel Protocollo hanno validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

Ove nel corso del predetto periodo temporale dovessero intervenire provvedimenti governativi che introducano misure con finalità di sostegno al disagio abitativo che apportino delle modifiche in ordine

ai beneficiari delle misure o ad ulteriori aspetti applicativi ed operativi, i soggetti firmatari dell'accordo valuteranno l'opportunità di introdurre eventuali modifiche al protocollo in oggetto al fine di adeguarlo alle predette nuove misure.

ART. 1 – FINALITÀ DEI CONTRIBUTI PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA E ALTO DISAGIO ABITATIVO

Il Fondo di ciascun Comune ad Alta Tensione Abitativa o Alto Disagio Abitativo, di cui al presente articolo, è costituito dai contributi derivanti dal Fondo Nazionale dedicato agli inquilini morosi incolpevoli. Il Fondo è gestito, secondo criteri di priorità e speditezza, da ciascun Comune ad alta tensione o disagio abitativo, per parte propria, ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti negli stessi Comuni che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 2 – FINALITÀ DEL FONDO DI SALVAGUARDIA DEI COMUNI NON AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con la quota residua dei contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2221/2015 e con i contributi di cui alla D.G.R. n. 2365/2019 gestiti da Acer Bologna in forza della Convenzione con la Città Metropolitana citata in premessa, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti nei Comuni non ad alta tensione abitativa che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 Marzo 2016.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 3 – BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso alle misure di questo Protocollo gli inquilini quando ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2016, in particolare:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimenti per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c'è stata ancora l'esecuzione;
- importo massimo di morosità non superiore a € 10.000 per immobili situati nei comuni ad alta tensione o disagio abitativo ed € 7.000 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; possesso documentato di una situazione soggettiva - tra quelle qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - per cui il nucleo familiare residente nell'immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione, tra cui per esempio: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; conseguenze dell'emergenza Covid-19 che abbiano comportato una riduzione superiore al 25% del reddito ai fini IRPEF;

- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000,00, o valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- l'inquilino, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

La priorità nella concessione dei contributi previsti ai successivi articoli è a favore di inquilini che, trovandosi nelle condizioni qui disciplinate, fanno parte di un nucleo all'interno del quale almeno un componente sia: ultrasessantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

I contributi concessi sono compatibili ma non cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto, per tutti i cittadini percettori del c.d. reddito di cittadinanza che accedono ai benefici previsti da questo Protocollo d'Intesa, INPS procederà, nei mesi successivi, alla verifica di ciascuna posizione e alla compensazione sul reddito o pensione di cittadinanza.

ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PER I PROCEDIMENTI NON ANCORA CONVALIDATI

In pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, la morosità complessiva, come accertata in sede giudiziale, è aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate.

La morosità così determinata è coperta al 100% da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore a € 8.000 per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa ed € 4.000 per gli altri immobili.

L'erogazione di tale contributo è subordinata alle condizioni che:

- alla data di richiesta di accesso al contributo del presente articolo permangano almeno due anni residui dalla conclusione del contratto di locazione e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso immobile, a canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3; in quest'ultimo caso, nei comuni ad Alta tensione abitativa, trovano applicazione anche i dispositivi contenuti nel successivo Art. 7 del presente Protocollo relativamente al contributo per il pagamento dei canoni futuri, comunque nel limite di Euro 12.000 complessivi;
- l'inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l'inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000 per i residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa ed Euro 4.000 per i residenti negli altri Comuni.

Ai sensi del successivo art. 5, l'Accordo sottoscritto dalle parti – che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni e organizzazioni di categoria – dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile. Preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, concede un termine, a conclusione del quale, verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo e dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

L'erogazione del contributo al legittimo beneficiario, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 5 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I beneficiari delle misure previste all'art. 4 del presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, dovranno sottoscrivere un accordo contenente, a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto, nell'ipotesi di cui all'art. 4, o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino, nell'ipotesi di cui all'art. 6.

ART. 6 – MISURE PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. b), D.M. 30 marzo 2016 nei comuni ad alta Tensione Abitativa, ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) provvedimento di convalida con fissazione del termine per il rilascio già scaduto,
- b) possesso in capo al conduttore esecutato dei requisiti di cui all'art. 3 del presente protocollo,
- c) accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione,

il proprietario precedente potrà richiedere, una sola volta, al Comune nel quale è ubicato l'alloggio, allegando l'accordo di cui al precedente punto c), il riconoscimento di un contributo a fondo perduto – a parziale estinzione dei crediti del richiedente – in misura pari a:

1. n. 6 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 6 mesi, comunque nella misura massima di € 4.000,00;
2. n. 12 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 12 mesi, comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Una volta riconosciuta l'ammissibilità al contributo, lo stesso verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del proprietario esecutato, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

Il Comune, verificate le domande di contributo, provvederà a trasmetterne copia all'UNEP.

L'erogazione del contributo al legittimo beneficiario, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 7 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. c) e d), D.M. 30 Marzo 2016, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia sottoscritto un contratto di locazione per un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale relativo al nuovo contratto di locazione nonché un numero di mensilità del nuovo canone, tale per cui la somma dei due contributi (caparra e mensilità) non ecceda Euro 12.000,00.

Tali contributi verranno erogati direttamente al nuovo locatore alle seguenti condizioni e nei seguenti termini:

- l'inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l'inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000,00;
- sia previsto un nuovo contratto di locazione a canone concordato ex L 431/98 regolarmente registrato, eventualmente anche relativo allo stesso immobile oggetto di liberazione;
- il deposito cauzionale e le mensilità da corrispondere a titolo di canone di locazione siano interamente esplicitate nel nuovo contratto di locazione;
- lo spontaneo rilascio dell'immobile avvenga a data certa concordata con la proprietà;
- il contributo inerente il deposito cauzionale e la prima mensilità verranno erogate in un'unica soluzione all'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto, sulla base di un verbale di restituzione a cura del locatore intimante;

- il contributo inerente i canoni di locazione futuri verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del locatore, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
- l'erogazione al legittimo beneficiario dei sopracitati contributi, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 8 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA NEI COMUNI NON AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Per tutti i comuni non ad alta tensione abitativa, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del nuovo contratto di locazione, purché sia previsto un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore e purché detto deposito cauzionale sia interamente esplicitato nel nuovo contratto di locazione. Detto contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.

ART. 9 – RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE

La rendicontazione delle risorse regionali verrà effettuata dalla Città Metropolitana di Bologna con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 o in una data precedente, qualora siano interamente utilizzate in data antecedente rispetto alla scadenza del presente Protocollo.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli verrà effettuata dalla Regione Emilia-Romagna secondo le specifiche che verranno definite, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 30 marzo 2016, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Regione Emilia-Romagna

Città Metropolitana di Bologna

Comune di Bologna

Tribunale Ordinario di Bologna

Comune di Imola

Comune di Anzola dell'Emilia

Comune di Calderara di Reno

Comune di Casalecchio di Reno

Comune di Castel Maggiore

Comune di Castenaso

Comune di Granarolo dell'Emilia

Comune di Pianoro

Comune di San Lazzaro di Savena

Comune di Sasso Marconi

Comune di Zola Predosa

ANCI

Ordine degli Avvocati di Bologna

ACER Bologna

CGIL

CISL

UIL

SICET

SUNIA

UNIAT

APPC – ASCOM

APII

ASSPI

CONFABITARE

UPPI

UNIONCASA

CONIA

UNIONE INQUILINI

AIDA

VISTO IL PREFETTO